



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale Sardegna

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari

Segretario Regionale: SI Pietro Nurra

e-mail : sardegna@conapo.it

Cell. 3315784450

Prot.Reg 12-25

Sassari, 15 Settembre 2025

Al Direttore Reg.le VV.F. SARDEGNA

D.G. Ing Nicola MICELE

Oggetto: Missioni da e verso la Sardegna. Compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. e) del contratto.

Egregio Direttore, nell'apprendere favorevolmente e positivamente il giusto riconoscimento a quanto in oggetto, frutto certamente della Sua attenzione a tale problematica, sentiti i rappresentanti territoriali abbiamo constatato nostro malgrado che buona parte dei Comandi, non abbiano ancora ratificato e quindi applicato ai propri dipendenti l'indicazione contenente il riconoscimento nonché gli obblighi del personale inviato in missione da e per la Sardegna per il personale autista (in allegato).

Si chiede pertanto che venga emanata apposita direttiva di indirizzo ai Comandi al fine di avere uniformità di applicazione di tali compensi.

Nel ringraziarla anticipatamente si porgono i più cordiali saluti



Il Segretario Regionale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alla Direzione Regionale VV.F. Sardegna

e, p.c. Alla Direzione Centrale per la Programmazione
e gli Affari Economici e Finanziari

OGGETTO: Missioni da e verso la Sardegna. Compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. e) del contratto.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 13097 datata 8 agosto 2025 relativa all'oggetto, per significare quanto segue.

L'articolo 14, comma 1, lett. e), del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, ai fini del computo del compenso per lavoro straordinario spettante al personale autista inviato in missione, ricomprende nel tempo “effettivamente lavorato” quello impiegato per la conduzione del mezzo di servizio, nonché per la sorveglianza e custodia del veicolo ed eventuali altri beni dell'Amministrazione trasportati. Tale norma, così come riformulata, riconduce in capo ad un unico soggetto, ovvero l'autista, le distinte attività declinate (guida, sorveglianza e custodia), ma non sembra escludere che le stesse, seppur temporaneamente ed allorquando sussistano particolari circostanze oggettive, quali la presenza di un tratto di navigazione obbligatorio per il raggiungimento del luogo di destinazione della trasferta, possano non coincidere sul piano temporale per alcune ore.

La fattispecie descritta in relazione all'attività complessivamente svolta dall'autista che viaggia da e verso un'isola, invero, può rappresentare proprio un'ipotesi emblematica di custodia del mezzo V.F. temporaneamente disgiunta dalla guida, vale a dire per il tempo necessario all'attraversamento via mare: tempo durante il quale, per le ineludibili condizioni a contorno, deve arrestarsi l'attività di guida (che riprenderà una volta giunti nel porto di arrivo), ma non anche quella di custodia e sorveglianza.

Al riguardo, la Direzione Centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari, esprimendosi sulla problematica segnalata, ha precisato che l'attività lavorativa svolta, ovvero il tempo effettivamente lavorato, non è da ritenersi vincolato, nel caso specifico, soltanto alla conduzione del mezzo, visto che le predette unità appartenenti al C.N.VV.F. espletano, nella fase di permanenza sul traghetto, anche incarichi di controllo, pur essendo la conduzione dei mezzi di servizio verosimilmente limitata solo a spostamenti degli stessi, che risultano di assoluta delicatezza ed impongono comunque un'attività non residuale connessa all'obbligo di sorveglianza del veicolo e di eventuali altri beni dell'Amministrazione trasportati con esso. L'autista, pertanto, in tali casi, non risulterebbe in riposo ma in attività di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Una diversa interpretazione rischierebbe di produrre effetti non coerenti con le finalità che, al contrario, la disposizione contrattuale intende perseguire, e che si sostanziano nella remunerazione delle attività svolte al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero da tutto il personale inviato in missione con funzioni di autista, non potendo ammettere eccezioni dovute alle peculiarità che, inevitabilmente, connotano le trasferte da e verso le isole.

Per quanto sopra, si concorda con quanto rappresentato e si evidenzia l'opportunità che nei provvedimenti di missione vengano inseriti i richiami normativi e gli obblighi connessi, in tale fase devoluti al personale di cui trattasi.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)
Firmato digitalmente ai sensi di legge